
**Contratto di Assicurazione
Globale Abitazione**



**PROTEZIONE
CASA**

Il presente **Fascicolo Informativo** contenente:

- a) la **Nota Informativa**, comprensiva del **Glossario**;
- b) le **Condizioni di Assicurazione**;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione
leggere attentamente la Nota Informativa

PROTEZIONE CASA

Nota Informativa

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GLOBALE ABITAZIONE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, rivalse nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal predetto Regolamento ISVAP n. 35.

I termini scritti con l'iniziale maiuscola assumono il significato definito nell'ambito delle Condizioni di Assicurazione.

Data di ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 1 maggio 2018

Presso le filiali degli intermediari è possibile richiedere un preventivo gratuito personalizzato.

In caso di variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet dell'impresa www.ca-assicurazioni.it per la consultazione dei relativi aggiornamenti.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. – Società per Azioni Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.
- b) Sede legale a Milano in Via Imperia, 35 - 20142 - Italia
- c) Fax 02 88 21 83 313 – Sito Internet: www.ca-assicurazioni.it - Indirizzo Mail: info@ca-assicurazioni.it (per informazioni di carattere generale)
- d) Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 e iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS il 28/03/2008 con n.1.00166; autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17 - Tutela Legale con provvedimento ISVAP n. 2958 del 27/01/2012.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Alla chiusura dell'esercizio 2017 la Società dispone di un importo pari a 25.864 migliaia di euro di fondi propri eleggibili, di cui 9.500 migliaia di euro di Capitale Sociale. La percentuale di copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) è pari al 154%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZA

Il contratto ha durata di un anno e prevede la clausola di tacito rinnovo alla scadenza anniversaria di polizza.

Al fine di evitare la proroga tacita è possibile risolvere il contratto mediante disdetta inviata a mezzo raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.

Si richiama l'attenzione del Contraente sull'art. 8.5. - "Durata, Proroga e disdetta del Contratto" della Sezione VIII delle Condizioni di Assicurazione.

DIRITTO DI RIPENSAMENTO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata A.R. a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni – Via Imperia, 35 - 20142 - Milano.

Crédit Agricole Assicurazioni provvederà a rimborsare al Contraente il Premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, a far data dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata A.R. di recesso, al netto delle imposte.

3. Coperture assicurative offerte

Le coperture assicurative offerte variano in funzione della linea prescelta dal Contraente e sono attive se richiamate nella scheda di polizza:

- **INCENDIO ED ALTRI EVENTI**

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti ai fabbricati assicurati e al loro contenuto causati dal verificarsi dei seguenti eventi:

- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione;
- Implosione;
- Scoppio;
- Onda sonora;
- Caduta di corpi volanti: caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportati;
- Caduta di ascensori o montacarichi compresi i danni alla cabina e relative parti meccaniche dell'impianto;
- Fumo, gas, vapore, sviluppatosi a seguito degli eventi di cui sopra oppure causati da guasto improvviso ed accidentale degli impianti di produzione del calore al servizio del fabbricato;
- Urto di veicoli stradali non di proprietà o in uso all'Assicurato o ai componenti del nucleo familiare, in transito sulla pubblica via;
- Danni da acqua;
- Danni da gelo;
- Eventi naturali;
- Atti vandalici;
- Fenomeno elettrico;
- Spese di ricerca guasto;
- Danni al contenuto congelatore;
- Danni ai cristalli.

Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia alla Sezione I ("Incendio ed altri eventi") delle Condizioni di Assicurazione.

• **FURTO**

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni di perdita di possesso dei beni rientranti nella definizione indicata nel Glossario, oggetto di furto o rapina nei locali facenti parte dell'abitazione assicurata.

Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia alla Sezione II ("Furto") delle Condizioni di Assicurazione.

• **DANNI A TERZI**

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si impegna a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a:

- proprietà del fabbricato assicurato (se di proprietà del Contraente);
- danni a terzi da Incendio;
- RC della Famiglia (se assicurata l'abitazione principale);
- RC dell'affittuario (se l'abitazione è locata al Contraente).

Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia alla Sezione IV ("Danni a terzi") delle Condizioni di Assicurazione.

• **PRESTAZIONI DI ASSISTENZA (Base e Estesa)**

In forza di una specifica convenzione stipulata tra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, in caso di sinistro sono garantite all'Assicurato le seguenti prestazioni dei Servizi di Assistenza:

- Invio di un elettricista per interventi di emergenza;
- Invio di un fabbro per interventi di emergenza;
- Invio di un idraulico per interventi di emergenza;
- Invio di un sorvegliante;
- Interventi di emergenza per danni d'acqua.

Nel caso in cui il Contraente abbia optato per la forma Estesa sono previste le seguenti coperture assicurative:

- Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni;
- Invio babysitter;
- Spese viaggio per persona designata all'affido del minore;
- Assistenza animali domestici;
- Spese d'albergo;
- Ripristino abitazione;
- Rientro anticipato per danni all'abitazione.

Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia alla Sezione VI ("Assistenza Casa") delle Condizioni di Assicurazione.

• **TUTELA LEGALE**

L'assicurazione opera per violazioni di legge o per lesioni di diritti connesse alla vita privata, **limitatamente alle seguenti fattispecie:**

- 1) l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- 2) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- 3) le controversie originate da contratti di locazione o dalla proprietà del fabbricato assicurato.

AVVERTENZA

Nelle singole garanzie sono previste limitazioni ed esclusioni sulle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Al riguardo, si richiama l'attenzione del Contraente sulle seguenti disposizioni delle Condizioni di Assicurazione.

Incendio ed altri eventi

Artt. 1.1.1 - "Danni da incendio"; 1.1.2 - "Danni da acqua"; 1.1.3 - "Danni da gelo"; 1.1.4 - "Eventi naturali"; 1.1.5 - "Atti vandalici"; 1.1.6 - "Fenomeno elettrico"; 1.1.7 - "Spese di ricerca guasto"; 1.1.8 - "Spese aggiuntive indennizzabili"; 1.2 - "Esclusioni"; 1.3 - "Colpa grave e dolo"; 1.4 - "Estensione a periodo di villeggiatura"; 1.5 - "Danni al contenuto congelatore"; 1.6 - "Danni ai cristalli".

Furto

Artt. 2.2 - 2.3 ("Oggetto della garanzia furto"); 2.4 ("Estensione a periodo di villeggiatura"); 2.5 ("Limiti di indennizzo"); 2.6 ("Insufficienza dei mezzi di chiusura"); 2.7 ("Esclusioni").

Danni a terzi

Artt. 4.1 ("Responsabilità civile del proprietario del fabbricato"); 4.1.2 ("Soggetti esclusi dalla garanzia responsabilità civile del proprietario del fabbricato"); 4.1.3 ("Esclusioni responsabilità civile del proprietario del fabbricato"); 4.2 ("Responsabilità civile per danni a terzi da incendio"); 4.2.2 ("Soggetti esclusi dalla garanzia responsabilità civile per danni a terzi da incendio"); 4.2.3 ("Esclusioni responsabilità civile per danni a terzi da incendio"); 4.3 ("Responsabilità civile della famiglia"); 4.3.2 ("Soggetti esclusi dalla garanzia responsabilità civile della famiglia"); 4.3.3 ("Rischi assicurati"); 4.3.4 ("Esclusioni responsabilità civile della famiglia"); 4.4 ("Responsabilità civile dell'affittuario"); 4.4.2 ("Esclusioni responsabilità civile dell'affittuario").

Assistenza Casa

Artt. 6.3 ("Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza"); 6.4 ("Prestazioni assistenza base"); 6.5 ("Prestazioni di assistenza estesa").

Danni da infortunio

Artt. 7.1 ("Oggetto dell'assicurazione"); 7.2 ("Soggetti assicurabili"); 7.2.1 ("Limiti di età"); 7.2.2 ("Persone non assicurabili"); 7.3 ("Esclusioni"); 7.5.1 ("Prestazioni invalidità permanente"); 7.5.2 ("Tabella di valutazione invalidità permanente"); 7.5.3 ("Franchigia per invalidità permanente").

Tutela Legale

Artt. 9.7 ("Esclusioni Tutela Legale") delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Nelle singole garanzie o sulla scheda di polizza sono previste franchigie, scoperti e massimali di copertura.

Al riguardo, si richiama l'attenzione del Contraente sulle seguenti disposizioni delle Condizioni di Assicurazione.

Incendio ed altri eventi

Artt. 1.1.1 ("Danni da incendio"); 1.1.2 ("Danni da acqua"); 1.1.3 ("Danni da gelo"); 1.1.4 ("Eventi naturali"); 1.1.5 ("Atti vandalici"); 1.1.6 ("Fenomeno elettrico"); 1.1.7 ("Spese di ricerca guasto"); 1.1.8 ("Spese aggiuntive indennizzabili"); 1.4 ("Estensione a periodo di villeggiatura"); 1.5 ("Danni al contenuto congelatore"); 1.6 ("Danni ai cristalli").

Furto

Artt. 2.2 ("Oggetto della garanzia furto solo per abitazione di proprietà"); 2.3 ("Oggetto della garanzia furto solo per abitazione locata a terzi"); 2.4 ("Estensione a periodo di villeggiatura"); 2.5 ("Limiti di indennizzo"); 2.6 ("Insufficienza dei mezzi di chiusura").

Assistenza Casa

Artt. 6.4 ("Prestazioni assistenza base"); 6.5 (Prestazioni di assistenza estesa").

Danni da infortunio

Artt. 7.2.1 ("Limiti di età"); 7.2.2 ("Persone non assicurabili"); 7.5.1 ("Prestazioni invalidità permanente"); 7.5.2 ("Tabella di valutazione invalidità permanente"); 7.5.3 ("Franchigia per invalidità permanente").

Tutela Legale

Artt. 9.1 ("Oggetto dell'assicurazione").

Esempio di franchigia e scoperto: se nella garanzia Eventi Naturali è previsto uno scoperto del 30% in caso di inosservanza degli obblighi di prevenzione (chiusura di tapparelle e persiane in caso di forte vento o di disabitazione) ed una franchigia di € 250,00 per sinistro, in caso di danno si detrarrà la maggior somma fra scoperto percentuale (calcolato sull'entità del danno) e la franchigia contrattualizzata. Quindi con un danno di € 1.500,00 l'indennizzo sarà di € 1.050,00 (€ 1.500,00 meno 30%) mentre nel caso il danno sia di € 500,00 l'indennizzo sarà di € 250,00 (€ 500,00 meno € 250,00).

Esempio di massimale: se sulla garanzia Eventi Naturali è riportato che la garanzia copre fino al massimale di € 200.000,00 per anno assicurativo, in caso di sinistro l'indennizzo non potrà mai essere superiore a detto importo anche se relativo a più sinistri avvenuti nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio**AVVERTENZA**

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Per una descrizione degli effetti in caso di dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio si richiama l'attenzione del Contraente sull'art. 8.6 - "Dichiarazioni relative a circostanze del rischio/Diminuzione o aggravamento del rischio" delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa su ogni evento idoneo ad un aggravamento o ad una diminuzione del rischio.

Per una descrizione delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento di tale obblighi di comunicazione si rinvia all'art. 8.6 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/Diminuzione o aggravamento del rischio" delle Condizioni di Assicurazione.

Esempio: cambio di destinazione d'uso dei locali da abitazione a magazzino.

6. Premi

Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno. Il premio deve essere pagato dal Contraente alla consegna della polizza tramite bonifico bancario o contanti.

Il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'impresa all'intermediario, come indicato sulla scheda di polizza.

AVVERTENZA

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. può applicare sconti sul premio di tariffa, sulla base di specifiche esigenze di carattere commerciale.

Le rate successive dovranno essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanza emessa da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..

Il premio delle rate successive è soggetto ad adeguamento in proporzione alla variazione delle somme assicurate e dei massimali, ad eccezione delle prestazioni della Garanzia Assistenza, come previsto dall'art. 10.4 - "Adeguamento automatico - indicizzazione" delle Condizioni di Assicurazione.

Per i contratti connessi a mutui od ad altri contratti di finanziamento la quota di premio medio percepita dall'intermediario, per l'esercizio 2014, a carico del Contraente, è stato del 14,50% del premio imponibile pagato, pari ad € 28,80.

AVVERTENZA

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, l'Impresa restituirà al debitore/Assicurato la parte di premio imponibile pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

7. Rivalse

AVVERTENZA

Con riferimento all'assistenza casa, la polizza prevede la facoltà di rivalsa dell'Impresa in caso di interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, Crédit Agricole Assicurazioni avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.

La rivalsa è il diritto dell'Impresa di rivalersi verso i terzi responsabili del danno (incluso l'Assicurato), una volta che questo sia stato liquidato.

Per un'analisi di dettaglio del meccanismo di funzionamento della rivalsa, si rinvia all'art. 6.3 - "Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza" delle Condizioni di Assicurazione.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA

In caso di cessazione del rischio è possibile per il Contraente inviare comunicazione scritta richiedendo la restituzione del premio imponibile pagato relativo al periodo residuo dalla data della cessazione (che non potrà comunque essere antecedente alla data della suddetta comunicazione scritta) alla successiva scadenza annua.

In caso di aggravamento del rischio sarà facoltà di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 1897 del Codice Civile.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni a decorrere dai seguenti momenti:

- nell'assicurazione della responsabilità civile, dal giorno in cui il terzo ha richiesto alla Compagnia il risarcimento o ha promosso azione contro la Compagnia;
- per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto al risarcimento dei danni.

10. Legge Applicabile

Al contratto sarà applicabile la Legge Italiana.

11. Regime fiscale

(Sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione del presente Fascicolo Informativo)

11.1 Regime fiscale premi

- Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni;
- Sul premio delle garanzie **INCENDIO ED ALTRI EVENTI, FURTO, DANNI A TERZI** è calcolata l'addizionale antiracket in misura del 1% del premio netto di garanzia.

11.2 Regime fiscale delle somme corrisposte

- Le somme corrisposte dall'Impresa in caso di liquidazione dei sinistri o di rimborso dei premi a seguito cessazione del rischio, sono esenti imposta.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA

La denuncia del sinistro deve essere preventivamente presentata via telefono e successivamente predisposta in forma scritta ed inviata alla Compagnia, entro tre giorni dall'evento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano, o telefax o per via telematica.

Il danneggiato deve necessariamente seguire le istruzioni che gli vengono fornite in fase di denuncia telefonica o le successive ulteriori comunicazioni inviate dalla Compagnia in forma scritta.

Per consentire alla Compagnia l'accertamento dei danni subiti il danneggiato dovrà collaborare, fornendo la documentazione comprovante il danno e, se del caso, consentire l'accesso ai locali da parte di un tecnico incaricato dalla Compagnia. Al fine di consentire una corretta valutazione del danno sarà inoltre necessario conservare documentazione comprovante il possesso e le caratteristiche dei beni oggetto di danno o, eventualmente, di furto.

Acquisiti tutti gli elementi istruttori (documentazione, perizia, informazioni finalizzate alla gestione del danno, etc.), la Compagnia provvede ad inviare una comunicazione scritta al Cliente per informarlo sulla indennizzabilità o meno del danno e, nell'eventualità in cui il danno sia indennizzabile, procede con l'emissione di bonifico a favore del danneggiato (Assicurato o terzo danneggiato), dandone comunicazione all'Assicurato stesso sempreché non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 del Codice Civile.

Si richiama l'attenzione del Contraente sul fatto che per la gestione dei sinistri per la Garanzia Assistenza la Compagnia si avvale di una Struttura Organizzativa esterna, e si rinvia alla Sezione VI delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere inoltrati per iscritto, anche tramite comunicazione telefax o di posta elettronica, a:

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.P.A.
Ufficio Reclami
Via Imperia, 35 - 20142 Milano
Fax: 02 88 21 83 313
e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami che, in osservanza al Regolamento Isvap n. 24/2008, sarà tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS
Servizio Tutela del Consumatore- Divisione Gestione Reclami
Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma
Fax: 06.42.133.745 o 06.42.133.353
e-mail PEC: ivass@pec.ivass.it

compilando l'apposito modello, reso disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it), completato con:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esauritiva descrizione del motivo del reclamo;
- d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il tentativo di mediazione può svolgersi, con l'assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di mediazione dovrà essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Via Imperia, 35 – 20142 Milano, oppure all'indirizzo di posta elettronica ca-assicurazioni@legalmail.it ovvero al numero di fax 02 882183333.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/indexen.htm> - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. È fatta salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi, ove esistenti.

14. Informativa in corso di contratto – Area Riservata - Home Insurance

Sul sito internet di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è possibile inoltre consultare, in specifica area protetta, la propria posizione assicurativa (Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 – cosiddetto "Home Insurance").

Per l'attivazione dell'area riservata è sufficiente accedere alla sezione "Area Clienti" presente sull'Home Page del sito internet www.ca-assicurazioni.it, all'interno della quale sono contenute le istruzioni per abilitare l'accesso, ed informazioni sui prodotti e dati assicurativi, quali a titolo esemplificativo:

- le coperture assicurative in essere;
- le condizioni contrattuali sottoscritte;
- lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato

Marco Di Guida



GLOSSARIO

Fatto salvo quanto espressamente previsto in relazione a specifiche sezioni del presente contratto, nel testo che segue s'intende:

Asset Freeze: è una misura amministrativa volta a privare le persone e/o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: insieme delle garanzie previste in polizza.

Abitazione abituale: insieme dei locali catastalmente censiti ove l'Assicurato e i suoi familiari conviventi e "convivente more uxorio", abbiano residenza anagrafica, ossia ove gli stessi risiedano per la maggior parte del tempo, purché posta in territorio italiano.

Abitazione saltuaria: insieme dei locali catastalmente censiti ove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi e "convivente more uxorio", non dimori abitualmente, purché posta in territorio italiano. La multiproprietà non è considerata dimora saltuaria.

Capitale assicurato: è l'importo convenuto in contratto per i beni che sono soggetti a copertura e rappresenta la somma massima indennizzabile.

Collezioni: per "collezione" si intende una raccolta, ordinata secondo determinati criteri di oggetti di una stessa specie e categoria, rari o curiosi.

Contenuto (valido per tutte le linee, escluso "Linea Affitto"): mobilio e arredamento in genere per abitazione, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere non professionali e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero. Sono inclusi gli oggetti personali. Sono comunque esclusi veicoli a motore e natanti.

Contenuto (valido solo per la "Linea Affitto"): mobilio e arredamento in genere per abitazione e tutto ciò che serve per uso domestico, esclusi gli oggetti personali. Sono comunque esclusi veicoli e natanti.

Contraente: persona fisica che sottoscrive il contratto (polizza), assume l'onere di pagare il premio.

Contributo unificato: tassa L. 23/12/1999 n. 488 art. 9 D.L. 11/3/2002 n. 28

Controversia Contrattuale: inadempimento o violazione degli obblighi assunti dalle parti con contratti o patti.

Danni materiali e diretti: i danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale vale l'assicurazione.

Delitto colposo: reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge.

Delitto doloso: reato commesso con l'intenzione e la volontà. Se considerano tali tutti i reati ad esclusione di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Disabitazione: l'assenza continua dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione si intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

Embargo: è una sanzione economica e commerciale destinata a vietare o limitare il commercio di beni, tecnologie e servizi con i paesi sanzionati

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato:

- l'insieme dei componenti edilizi destinati per loro natura a lunga durata (strutture portanti, tetto, copertura, murature, intonaci, controsoffitti, isolamento termico etc.) che delimitano direttamente l'abitazione dell'Assicurato;
- i rivestimenti e pitture interne, moquette, tappezzerie e simili, affreschi, mosaici e decorazioni non aventi valore artistico;
- gli impianti idrici, igienici, elettrici/antenna, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, di segnalazione, di comunicazione e antifurto ad uso esclusivo dell'abitazione sempreché stabilmente installati e con allacciamenti all'interno dei manufatti edili;
- i serramenti interni ed esterni, le tende esterne con struttura portante metallica solidale con la struttura del fabbricato;
- le opere di lattoneria (canali, gronde etc.) e di fabbro (inferriate, cancelli, scale interne etc.);
- in caso di condominio fanno parte del fabbricato :
 - cantina, sottotetto, box di pertinenza dell'abitazione;
 - anche le parti comuni a condizione che **tutte** le abitazioni che compongono l'edificio risultino assicurate, al momento del sinistro, anche se con diversi Contraenti, con polizze Protezione Casa emesse da Crédit Agricole Assicurazioni.
- in caso di abitazione che costituisce corpo isolato a sé stante fanno parte del fabbricato :
 - le pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, **comunque situate non oltre 500 metri dal corpo principale**, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione, quali cantine, soffitte, box;
 - le recinzioni, i cancelli anche automatici; le opere di pavimentazione esterna; le installazioni immobili per natura o per destinazione, compresi ascensori e montacarichi, i campi da tennis, le piscine, le attrezzature sportive, e da gioco; gli arredi di giardino purché con struttura portante certificata e solidali con il terreno o con corpi di fabbricato.

Non fanno comunque parte del fabbricato:

- **area ove sorge il fabbricato**
- **piante, arbusti e vegetali in genere**
- **animali domestici**

Fatto illecito: è il fatto colposo o doloso, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non rappresenta un inadempimento o una violazione di obbligo contrattuale, bensì una inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno che deriva da un fatto illecito si dice "extracontrattuale" perché tra danneggiato e responsabile del danno non esiste alcun rapporto di natura contrattuale.

Fenomeno elettrico: azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Franchigia: somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.

Fulmine: fenomeno naturale di origine atmosferica che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

Furto (reato di): il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Indennizzo: la somma dovuta da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. all'Assicurato in caso di sinistro.

Inferriata: manufatto in barre o tondini di ferro posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferriata deve essere ancorata nel muro utilizzando apposite zanche ricavate nell'inferriata stessa oppure fissata con appositi perni, chiodi o viti.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Invalidità permanente: la perdita, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

Locali di villeggiatura: abitazione, comprese le pertinenze, per cui sia stato stipulato un contratto di locazione ove l'Assicurato figuri come locatario. La villeggiatura prevede che l'Assicurato e/o i suoi familiari stabilmente conviventi abbiano pernottato per un periodo minimo pari a 7 giorni.

Limite di indennizzo: l'importo massimo dell'indennizzo riconosciuto da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. L'eventuale importo del sinistro eccedente il limite di indennizzo rimane in carico all'Assicurato.

Massimale: importo massimo di risarcimento in caso di sinistro.

Materiali incombustibili: si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi Celsius non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Nucleo familiare: tutte le persone che compongono il nucleo familiare del Contraente quali risultano dallo stato di famiglia al momento del sinistro.

Oggetti personali: vestiario, calzature, pelletteria, articoli di igiene personale. Sono comunque esclusi, gioielli, preziosi, valori, titoli di credito, telefoni cellulari, orologi, penne stilografiche, occhiali, apparecchiature elettroniche/elettriche, ottiche, veicoli e natanti.

Onda sonora: fenomeno costituito dalla generazione di onde di pressione acustica, provocate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonora e supersonica, e che possono provocare vibrazioni dannose.

Periodo assicurativo: vedi Unità di Misura.

Pertinenze: locali ad uso non abitativo, situati anche in corpo separato, comunque non oltre 500 metri dal corpo principale, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione, quali cantine, soffitte, box.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma che il Contraente versa a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. per usufruire delle garanzie e delle prestazioni offerte.

Preziosi: gioielli e oggetti d'oro, di argento e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate.

Primo rischio assoluto: forma di copertura che non comporta, in caso di sinistro, l'applicazione della regola proporzionale a carico dell'Assicurato (art. 1907 del Codice Civile – Assicurazione parziale), anche se la somma assicurata risulti inferiore al valore complessivo delle cose assicurate.

Rapina (reato di): sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, avvenuta nell'abitazione indicata in polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal codice penale e dalle norme penali che si dividono in delitti e contravvenzioni. I delitti si distinguono in colposi e dolosi.

Ristrutturazione (lavori di): lavori che prevedano interventi alle strutture portanti o che alterino la sagoma, la forma, il volume o la superficie complessiva dell'abitazione o la relativa destinazione d'uso.

Sanzioni Internazionali: normativa relativa alle misure restrittive adottate dall'Unione Europea (UE) e/o dai singoli Stati Membri e/o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

Scasso: forzamento, sfondamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.

Scoperto: percentuale dell'ammontare del danno liquidabile, che viene dedotto dall'indennizzo; tale importo rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerare scoppio.

Serramenti: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Sinistro: evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Somma assicurata: vedi capitale assicurato.

Struttura Organizzativa: la struttura destinata all'attività di gestione dei sinistri del ramo assistenza.

Strutture portanti: elementi di un edificio destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggia il peso del proprio fabbricato ed i carichi dovuti al contenuto. Strutture portanti verticali: muri portanti, pilastri, fondazioni. Strutture portanti orizzontali: travi, capriate ed orditure di sostegno del tetto, solai.

Strutture portanti del tetto: le strutture orizzontali od inclinate che sostengono direttamente il tetto (orditure, tiranti o catene).

Tetto: l'insieme delle strutture portanti e non portanti (tegole, impermeabilizzazione etc.), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Titoli di credito: i titoli di Stato, le azioni di Società, le cambiali, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, assegni bancari e circolari, gli assegni postali, i libretti di risparmio e simili.

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra di loro o la prevencono.

Unità di Misura: le unità di misura del Sistema Internazionale (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 ottobre 2009) riportate nelle seguenti condizioni contrattuali si intendono definite come segue:

- Periodo assicurativo: periodo di 365 giorni (366 in caso di bisestilità) di validità della copertura assicurativa.

Valore di rimpiazzo o di sostituzione: rappresenta il valore di un altro bene economico che presenti la stessa utilità e pertanto con questi sostituibile.

Valore intero: forma di assicurazione che copre l'intero valore dei beni assicurati con l'eventuale applicazione della regola proporzionale a carico dell'Assicurato (art. 1907 del Codice Civile – Assicurazione parziale).

Valori: denaro, carte di credito e debito, valori bollati e simili.

Vetro antisfondamento: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, spranghe e simili. E' costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, oppure da un unico strato di materiale sintetico dello stesso spessore.

PROTEZIONE CASA

Condizioni di Assicurazione

Gentile Cliente, La ringraziamo per aver scelto la soluzione assicurativa di Crédit Agricole Assicurazioni.

Il nostro obiettivo sarà prenderci cura di Lei e della Sua abitazione.

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento; potrà facilmente raggiungerli ai seguenti numeri telefonici:

<p> CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI</p> <p>Per DENUNCIARE o avere INFORMAZIONI su un SINISTRO (auto - moto - casa - persona)</p> <p>Per conoscere le CARROZZERIE CONVENZIONATE</p> <p>Numero Verde dall'Italia: 800 088 292 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 fax +3902882183333 - dall'estero +390287310199 ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it</p>	<p>PER RICHIEDERE ASSISTENZA* (auto - moto - casa - persona)</p> <p>Numero Verde dall'Italia: 800 088 292 dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24 fax +3902882183358 - dall'estero +390287310199 ugsassistenza@ca-assicurazioni.it</p> <p>PER RICHIEDERE LA TUTELA LEGALE* (auto - moto - casa - persona)</p> <p>Numero Verde dall'Italia: 800 088 292 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30 fax +3902882183355 - dall'estero +390287310199 tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it</p> <p><small>* se sottoscritta e richiamata in polizza</small></p>
<p> CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI</p> <p>In caso di VARIAZIONI sulla POLIZZA (auto - moto - casa - persona)</p> <p>Numero dall'Italia: 800 088 292 dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.30 / 14.30-17.00</p> <p>fax +3902882183330 uggp.ca-assicurazioni@legalmail.it</p>	

Data di ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle presenti Condizioni di Assicurazione:
1 maggio 2018

INDICE

	Pag.
CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI	3
SEZIONE I - INCENDIO ED ALTRI EVENTI	3
SEZIONE II - FURTO	8
SEZIONE III - SINISTRI - DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI - GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI E GARANZIA FURTO	12
SEZIONE IV - DANNI A TERZI	16
SEZIONE V - SINISTRI - DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI - GARANZIA DANNI A TERZI	21
SEZIONE VI - ASSISTENZA CASA	21
SEZIONE VII - DANNI DA INFORTUNIO	28
SEZIONE VIII - SINISTRI - DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI- GARANZIA INFORTUNI	32
SEZIONE IX - TUTELA LEGALE.....	34
SEZIONE X - ALTRI DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI - DISPOSIZIONI FINALI	38
SEZIONE XI - LIMITI DI INDENNIZZO, MASSIMALI E FRANCHIGIE - SEZIONE I - INCENDIO ED ALTRI EVENTI.....	42

CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

(salvo diversa indicazione tutte le garanzie sono prestate nella forma 'a valore intero')

CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

La copertura assicurativa sui fabbricati è operante a condizione che:

- i locali siano destinati ad uso abitativo;
- i fabbricati siano regolarmente accatastati e conformi alle vigenti norme urbanistiche;
- i fabbricati e impianti siano conformi alle vigenti normative costruttive e/o realizzative;
- i fabbricati non siano in corso di costruzione o ristrutturazione; la copertura è invece operante durante le attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che non interessino direttamente l'abitazione assicurata;
- i locali siano in buone condizioni di manutenzione;
- i locali facciano parte di un fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
- il fabbricato, di cui fanno parte i locali assicurati, e le pertinenze siano costruiti, per quanto riguarda le strutture portanti verticali, le pareti esterne e il manto del tetto, in materiali incombustibili; è tollerata la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e fino ad un quarto delle singole superfici.

SEZIONE I - INCENDIO ED ALTRI EVENTI

1.1 OGGETTO DELLA GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si obbliga, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti ai fabbricati assicurati e al loro contenuto causati dal verificarsi degli eventi di seguito indicati.

In ogni caso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. verserà a titolo di indennizzo per danni di cui alla Sezione I di polizza un **importo massimo per ciascun periodo assicurativo indicato in polizza.**

1.1.1 Danni da Incendio

Gli effetti provocati da:

- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione;
- Implosione;
- Scoppio;
- Onda sonora;
- Caduta di corpi volanti: caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportati;
- Caduta di ascensori o montacarichi compresi i danni alla cabina e relative parti meccaniche dell'impianto;
- Fumo, gas, vapore, sviluppati a seguito degli eventi di cui sopra oppure causati da guasto improvviso ed accidentale degli impianti di produzione del calore al servizio del fabbricato;
- Urto di veicoli stradali non di proprietà o in uso all'Assicurato o ai componenti del nucleo familiare, in transito sulla pubblica via.

La garanzia per i suddetti eventi è soggetta alla franchigia indicata sul simple di polizza (che si intende per sinistro).

Sono comunque oggetto di indennizzo i guasti o danni cagionati per impedire o arrestare l'incendio o altro evento assicurato e le spese necessarie per effettuare la ricarica degli estintori utilizzati nel tentativo di estinguere l'incendio.

1.1.2 Danni da acqua

Fuoriuscita di acqua condotta in seguito a guasto o rottura accidentale di impianti idrici e di scarico del fabbricato, impianti di riscaldamento o condizionamento, pluviali e/o grondaie.

Sono esclusi i danni conseguenti a:

- **rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici;**
- **gelo;**
- **umidità, stillicidio o condensa;**
- **rigurgito di fognature;**
- **anormale e/o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua/liquami**
- **occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie, causato esclusivamente da grandine o neve.**

Sono altresì escluse le spese per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti di Fabbricato e degli impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.

L'Assicurato è tenuto alla chiusura del rubinetto/valvola idrica di adduzione all'abitazione assicurata in caso di assenza per periodi superiori ai sette giorni.

La presente garanzia è soggetta alla franchigia indicata sul simple di polizza (che si intende per sinistro); tuttavia, in caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente paragrafo, l'indennizzo verrà corrisposto previa deduzione di uno scoperto del 30 %, con il minimo pari alla franchigia di cui sopra.

1.1.3 Danni da gelo

Rottura di condutture e/o impianti del fabbricato derivante dal gelo e che comporti spargimento di acqua.

Sono esclusi i danni da rottura di condutture installate in fabbricati privi di impianto di riscaldamento o all'esterno del fabbricato o interrate.

L'Assicurato è tenuto ad immettere antigelo negli impianti nella misura opportuna, nonché a procedere al relativo svuotamento in caso di disabitazione anche temporanea.

La presente garanzia è soggetta ad un limite di indennizzo per ciascun periodo assicurativo e alla franchigia indicati sul simple di polizza (che si intende per sinistro); tuttavia, in caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente paragrafo, l'indennizzo verrà corrisposto previa deduzione di uno scoperto del 30%, col minimo pari alla franchigia di cui sopra.

1.1.4 Eventi naturali

Gli effetti provocati da:

- uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, trombe d'aria, grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra, avvenuti quindi contestualmente all'evento atmosferico stesso;
- sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

Sono comunque esclusi i danni:

- **da inondazioni, alluvioni, mareggiate/maremoti, terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;**
- **da fuoriuscita di acqua dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, ruscellaggio o comunque formarsi temporaneo di corsi d'acqua a seguito dell'evento;**
- **da infiltrazione o penetrazione di acqua attraverso difetti o lesioni nelle impermeabilizzazioni preesistenti all'evento;**
- **da anormale e/o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua;**
- **a tendoni, ombrelloni e pannelli solari o fotovoltaici, comprese le relative intelaiature di sostegno;**
- **a cose mobili (cioè prive di adeguata struttura portante solidale con il fabbricato e/o con il terreno) poste all'aperto anche se in posizione riparata e/o protetta da balconi, aggetti, logge, verande;**
- **alle opere di impermeabilizzazione del fabbricato, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.**

L'Assicurato è tenuto a provvedere alla chiusura di tapparelle e persiane in caso di forte vento o di disabitazione.

La presente garanzia è soggetta ad un limite di indennizzo per ciascun periodo assicurativo e ad una franchigia indicati sul simple di polizza (che si intende per sinistro); tuttavia, in caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente paragrafo, l'indennizzo verrà corrisposto previa deduzione di uno scoperto del 30 %, col minimo pari alla franchigia di cui sopra.

1.1.5 Atti vandalici

Atti vandalici o dolosi in genere, anche in caso di furto o tentato furto.

Sono esclusi i danni:

- **relativi a graffiti, scritte sulle superfici esterne dell'immobile assicurato;**
- **causati da uno degli occupanti dell'immobile assicurato.**

La presente garanzia è soggetta alla franchigia indicata sul simple di polizza (che si intende per sinistro).

1.1.6 Fenomeno elettrico

Correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo provocati, ivi compresa l'azione del *fulmine*, che danneggino impianti di pertinenza del *fabbricato*, nonché

elettrodomestici, impianti audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso domestico, hobbistico o personale.

Ad eccezione dei danni agli impianti fissi di pertinenza del fabbricato, **la garanzia è prestata tenuto conto del seguente schema liquidativo;**

- **fino a 2 anni dall'acquisto: valore a nuovo;**
- **nel 3° anno dopo l'acquisto: 70% del valore a nuovo;**
- **nel 4° anno dopo l'acquisto: 60% del valore a nuovo;**
- **nel 5° anno dopo l'acquisto: 50% del valore a nuovo.**

Sono esclusi i danni:

- **ad apparecchi di oltre 5 anni;**
- **da spese per il recupero di dati informatici;**
- **ai supporti dati (CD, DVD, ecc.) e al contenuto degli elettrodomestici danneggiati;**
- **da usura degli apparecchi;**
- **ad apparecchi per uso professionale.**

La presente garanzia è soggetta alla franchigia indicata sul simple di polizza (che si intende per sinistro).

1.1.7 Spese di ricerca guasto (prestata a Primo Rischio Assoluto) - valida solo se espressamente richiamata nel simple di polizza

Spese per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti di Fabbricato e degli impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura dell'impianto fisso di competenza dell'abitazione assicurata che abbia dato origine a spargimento d'acqua, purché rientrante nelle garanzie di polizza 'Danni da **Acqua**' e/o '**RC Proprietà Fabbricato**', ferme le esclusioni di cui al punto 1.2 seguente.

La presente garanzia è soggetta ad un limite di indennizzo per ciascun periodo assicurativo annuo indicato sul simple di polizza.

1.1.8 Spese aggiuntive indennizzabili

Sono indennizzabili le seguenti spese purché conseguenti al verificarsi di sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione I:

- **spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità, fino alla concorrenza del 20% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato per il sinistro ai sensi della Sezione I;**
- **spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali oggetto dell'assicurazione quando questo sia necessario per eseguire riparazioni e fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato per il sinistro ai sensi della Sezione I;**
- **spese di rifacimento materiale dei documenti personali andati distrutti e relativi ai componenti del nucleo familiare fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro.**

1.2 ESCLUSIONI

Sono comunque esclusi i danni:

- **verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;**
- **verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **determinati con dolo dell'Assicurato;**
- **determinati da atti di terrorismo;**
- **subiti da veicoli e/o natanti;**
- **causati da normale usura e corrosione ;**
- **subiti da alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto alla specifica estensione di cui al successivo art. 1.5;**
- **dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore, il fornitore o l'installatore;**
- **da smarrimento, furto e rapina avvenuti in occasione di eventi assicurati.**

1.3 COLPA GRAVE E DOLO

L'assicurazione è prestata anche per i danni da incendio ed altro evento assicurato dalla presente garanzia causati da:

- **colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge compresi il coniuge e i figli maggiorenni conviventi;**
- **dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, in assenza di concorso dell'Assicurato.**

1.4 ESTENSIONE A PERIODO DI VILLEGGIATURA

(valida esclusivamente se il fabbricato risulti adibito ad abitazione principale e residenza anagrafica del Contraente come da frontespizio di polizza)

Le garanzie prestate ai sensi della Sezione I sono operanti per danni a **oggetti personali** di proprietà dei membri del nucleo familiare dell'Assicurato avvenuti durante il periodo di villeggiatura.

La presente garanzia è soggetta a un limite di indennizzo di € 3.000,00 per ciascun periodo assicurativo e di € 300,00 per ciascun oggetto.

1.5 DANNI AL CONTENUTO CONGELATORE (prestata a Primo Rischio Assoluto) - valida solo se espressamente richiamata nel simple di polizza

A parziale deroga dell'art. 1.2, ferme le restanti esclusioni, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza anche i danni di deterioramento degli alimenti conservati nel congelatore a seguito di:

- **mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;**
- **fuoriuscita del fluido frigorifero;**

purché esse siano conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione I o dovuti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza e/o negli impianti di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

La garanzia ha effetto unicamente se il deterioramento degli alimenti è esclusivamente dovuto a mancata o diminuita produzione del freddo protrattasi continuativamente per un periodo non inferiore a 12 ore.

La presente garanzia è soggetta ad un limite di indennizzo per ciascun periodo assicurativo e ad una franchigia (che si intende per sinistro) indicati nel simbro di polizza.

1.6 DANNI AI CRISTALLI

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si obbliga a indennizzare l'Assicurato a seguito di rottura accidentale di lastre di cristallo o vetro o altri materiali trasparenti in genere, comprese le lastre a copertura di pannelli solari, di pertinenza dell'abitazione assicurata.

La garanzia ha effetto solo nel caso in cui il danno non risulti altrimenti indennizzabile ai sensi di polizza.

Le rigature e graffiature, le screpolature e le scheggiature, non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

Sono altresì esclusi i danni:

- **verificatisi durante montaggi, trasporti, traslochi, rimozioni, riparazioni, restauri e lavori in genere che richiedano prestazioni d'opera;**
- **conseguenti a inadeguato montaggio o fissaggio dei supporti;**
- **determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione o carenza di manutenzione;**
- **causati a sorgenti luminose ed insegne a seguito di riscaldamento o corto circuito;**
- **derivante dal crollo del fabbricato o distacco di parti di esso o da assestamenti del fabbricato;**
- **ai lucernari.**

La garanzia è prestata con una franchigia fissa indicata nel simbro di polizza (che si intende per ciascun sinistro).

1.6.1 PANNELLI FOTOVOLTAICI - valida solo se espressamente richiamata nel simbro di polizza

Qualora sia stata richiamata la presente garanzia, la garanzia prevista dall'Art. 1.6 "Cristalli" si intende estesa anche alle lastre a copertura dei pannelli fotovoltaici.

SEZIONE II - FURTO (prestata a Primo Rischio Assoluto) - valida solo se espressamente richiamata nel simbro di polizza

2.1 MEZZI DI CHIUSURA

La validità della copertura assicurativa è subordinata alla presenza dei seguenti mezzi di chiusura:

- **per le aperture verso l'esterno situate a meno di 4 metri di altezza dal suolo o dalle altre superfici normalmente praticabili, ogni apertura deve essere difesa da inferriate che non consentano l'accesso senza lo scasso e/o rottura oppure da serramenti come porte, tapparelle, vetro antisfondamento, chiusure con serramenti chiusi con lucchetti ed altri idonei congegni, questi ultimi manovrabili esclusivamente dall'interno; negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadri.**

Qualora in caso di sinistro venga verificata una carenza dei mezzi chiusura la validità della copertura è regolata da quanto disposto all'art. 2.6.

2.2 OGGETTO DELLA GARANZIA FURTO

(valida esclusivamente se il fabbricato risulti adibito ad abitazione del Contraente come da frontespizio di polizza)

Con il presente contratto, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si obbliga, alle condizioni e nei limiti indicati in polizza o di seguito precisati, ad indennizzare l'Assicurato per i danni di perdita di possesso dei seguenti beni oggetto di furto o rapina nei locali facenti parte dell'abitazione assicurata:

- beni rientranti nella definizione di **contenuto** di cui alle definizioni di polizza;
- pellicce, tappeti, arazzi, argenteria, quadri e dipinti, collezioni, oggetti d'arte, statue **nei limiti di cui al successivo art. 2.5;**
- valori, preziosi e titoli di credito, **nei limiti di cui al successivo art. 2.5;**
- documenti d'identità, patenti e libretti INPS e INAIL (limitatamente alle spese di rifacimento materiale) ;
- impianti di allarme, antenne radioteletrasmittenti, impianti di proprietà delle società di erogazione dei servizi luce, gas, telefono;

Sono esclusi dall'assicurazione i veicoli a motore e i natanti.

In particolare la garanzia è valida in caso di:

- **Furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'abitazione assicurata:
 - a) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - uso di chiavi false;
 - uso di chiavi autentiche, smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a persone alle quali l'Assicurato le abbia affidate, **a condizione che lo smarrimento o la sottrazione sia stata denunciata alle autorità; in tal caso l'assicurazione è operante dalle "ore 24 del giorno della denuncia sino alle ore 24 del 5° giorno successivo"**;
 - b) attraverso aperture diverse dalle normali vie di accesso, **a condizione che l'ingresso nei locali sia avvenuto superando ostacoli o ripari con l'impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti;**
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi;
- **Rapina**, avente ad oggetto i beni assicurati avvenuta all'interno dell'abitazione o delle relative pertinenze, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali. La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l'Assicurato, i suoi familiari o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi sia verso altre persone. **Comunque la consegna dei beni assicurati al rapinatore deve avvenire all'interno dell'abitazione o delle relative pertinenze.**

2.3 OGGETTO DELLA GARANZIA FURTO

(valida esclusivamente se il fabbricato risulti locato a terzi)

Con il presente contratto, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si obbliga, alle condizioni e nei limiti indicati in polizza o di seguito precisati, ad indennizzare l'Assicurato per i danni di perdita di possesso dei seguenti beni oggetto di furto nei locali facenti parte dell'abitazione assicurata:

- beni rientranti nella definizione di **contenuto** di cui alle definizioni di polizza;
- impianti di allarme, antenne radiotelericetrasmittenti, impianti di proprietà delle società di erogazione dei servizi luce, gas, telefono;

Sono esclusi dall'assicurazione i veicoli a motore e i natanti.

In particolare la garanzia è valida in caso di:

- **Furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'abitazione assicurata:
 - a) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - uso di chiavi false;
 - uso di chiavi autentiche, smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a persone alle quali l'Assicurato le abbia affidate, **a condizione che lo smarrimento o la sottrazione sia stata denunciata alle autorità; in tal caso l'assicurazione è operante dalle "ore 24 del giorno della denuncia sino alle ore 24 del 5° giorno successivo"**;
 - b) attraverso aperture diverse dalle normali vie di accesso, **a condizione che l'ingresso nei locali sia avvenuto superando ostacoli o ripari con l'impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti**;
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi.

2.4 ESTENSIONE A PERIODO DI VILLEGGIATURA

(valida esclusivamente se il fabbricato risulti adibito ad abitazione principale e residenza anagrafica del Contraente come da frontespizio di polizza)

Le garanzie prestate ai sensi della Sezione II sono operanti per furto o rapina di **oggetti personali** di proprietà dei membri del nucleo familiare dell'Assicurato avvenuti durante il periodo di villeggiatura.

La presente garanzia è soggetta a un limite di indennizzo di € 3.000,00 per ciascun periodo assicurativo e di € 300,00 per ciascun oggetto.

2.5 LIMITI DI INDENNIZZO

(non operante se abitazione sia locata a terzi)

L'operatività della garanzia furto opera in forma limitata nei seguenti casi:

PERTINENZE. In caso di furto o rapina avvenuta nei locali di pertinenza dell'abitazione la garanzia opera limitatamente al contenuto dei locali e comunque **con il massimo di indennizzo per singolo oggetto di € 500,00.**

VALORI E PREZIOSI. In caso di furto o rapina di valori e preziosi la garanzia è soggetta a un **limite di indennizzo per evento e per periodo assicurativo pari al 15% della somma assicurata. In caso di assicurazione di una residenza secondaria la garanzia è comunque soggetta a un limite di indennizzo di € 1.000,00 ed è**

operante esclusivamente durante il periodo di soggiorno di almeno un componente del nucleo familiare.

PELLICCE, TAPPETI, ARAZZI, ARGENTERIA, QUADRI E DIPINTI, COLLEZIONI, OGGETTI D'ARTE, STATUE: In caso di furto di pellicce, tappeti, arazzi, argenteria, quadri e dipinti, collezioni, oggetti d'arte, statue **la garanzia è limitata a un massimo indennizzo per singolo oggetto di € 5.000,00;**

TITOLI DI CREDITO. In caso di furto o rapina di titoli di credito rimane stabilito che:

- **Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non pagherà l'importo liquidato per essi prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- **l'Assicurato deve restituire a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se prevista), i titoli di credito siano diventati inefficaci;**
- **il loro valore è dato dalla somma da essi portata;**
- **per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

COLLEZIONI: qualora una collezione venga distrutta, danneggiata o sottratta solo parzialmente, **Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risarcirà unicamente il valore dei singoli pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della collezione o delle singole parti.**

2.6 INSUFFICIENZA DEI MEZZI DI CHIUSURA

Il caso di sinistro, la riscontrata eventuale carenza dei mezzi di chiusura non costituisce pregiudizio all'indennizzo qualora essa si riferisca ad aperture diverse da quelle utilizzate nell'ambito dell'azione criminale, in tale caso tuttavia all'indennizzo verrà applicato uno scoperto del 20%. In caso di furto avvenuto attraverso la sola rottura di vetro non antisfondamento, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponderà l'indennizzo dopo aver detratto uno scoperto del 20%, indipendentemente dal rispetto delle norme sui mezzi di chiusura. Se il furto avviene senza che siano operanti i mezzi di protezione e chiusura delle finestre e portefinestre, ma in presenza di persone nell'abitazione assicurata, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponderà l'indennizzo dopo aver detratto uno scoperto del 10%.

Nel corso della durata del contratto l'Assicurato è tenuto a mettere in atto i seguenti accorgimenti di prevenzione:

- **non lasciare le chiavi nella porta, sotto lo zerbino, nella cassetta della posta;**
- **sostituire le serrature in caso di perdita o furto delle chiavi;**
- **posizionare in cassaforte preziosi o valori in caso di assenza per più di 10 giorni;**
- **provvedere alla chiusura di tapparelle e persiane in caso di assenza per più di 24 ore.**

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente paragrafo, l'indennizzo verrà corrisposto previa deduzione di uno scoperto del 30%.

2.7 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione, i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasione a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- agevolati o commessi con dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone conviventi con l'Assicurato o di persone che abitano nei locali ove i beni assicurati sono custoditi o in locali comunicanti, di persone di cui l'Assicurato deve rispondere; di parenti o affini dell'Assicurato anche se non coabitanti; da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
- derivanti da insufficienza dei mezzi di difesa delle aperture rispetto a quanto disciplinato all'art. 2.1, qualora i ladri si siano introdotti nei locali assicurati da tali aperture. Qualora la carenza di mezzi di chiusura si riferisca ad aperture diverse da quelle utilizzate nell'ambito dell'azione criminale vale quanto riportato all'art. 2.6.
- avvenuti a partire dalle ore 24 del trentunesimo giorno in cui i locali oggetto dell'assicurazione rimangono disabitati;
- causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- determinati da atti di terrorismo.

SEZIONE III - SINISTRI - DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI E GARANZIA FURTO

3.1 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a suo carico le relative spese in conformità e nella misura prevista dall'art. 1914 del Codice Civile;
- comunicare telefonicamente l'evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza o dal momento in cui è possibile contattare il numero verde oppure al numero urbano del Servizio sinistri (UGS) di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e ciò allo scopo di consentire l'accertamento tempestivo delle circostanze e dell'entità del danno;
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

In caso di sinistri da incendio, esplosione, scoppio, furto e rapina l'Assicurato deve inoltre:

- **denunciare il fatto entro 48 ore, da quando ne ha avuto conoscenza, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere prontamente trasmessa a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. entro i 3 giorni successivi;**
- **predisporre e trasmettere a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del relativo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. o dai periti, al fine di svolgere le loro indagini e verifiche. In particolare l'Assicurato deve fornire idonea documentazione fiscale, o fotografica o di altro tipo comunque idonea a comprovare il possesso dei beni danneggiati o distrutti od oggetto di furto o rapina. Relativamente ai beni antichi e/o con valore artistico, storico, numismatico, filatelico comunque per i quali l'importo richiesto eccede il valore dei materiali e delle tecnologie intrinseche alla sua realizzazione l'Assicurato dovrà fornire idonea documentazione di perizia certificata;**
- **conservare fino all'avvenuto accertamento del sinistro da parte di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. le tracce, indizi ed i residui materiali - fatto salvo il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione dei locali - senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;**
- **facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire.**

3.2 VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del sinistro è concordato direttamente tra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e l'Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.

3.3 DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL DANNO

La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ogni garanzia prestata e partita assicurata e in base agli eventuali sottolimiti definiti nel contratto, secondo i seguenti criteri:

A) LOCALI

La determinazione del valore dei locali al momento del sinistro è ottenuta tenuto conto della spesa necessaria per la totale ricostruzione a nuovo dei locali stessi, escludendo soltanto il valore dell'area; l'ammontare del danno indennizzabile non potrà pertanto mai superare il valore così determinato al netto di degrado d'uso e vetustà che i locali avevano al momento del sinistro.

B) CONTENUTO

L'ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza tra il valore che le cose avevano al momento del sinistro, considerati degrado e vetustà, ed il valore di ciò che rimane del contenuto dopo il sinistro stesso, **fermi restando i limiti previsti**.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'indennizzo purché proceda alla riparazione del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altre località, **sempre che non ne derivi un aggravio a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., entro 365 giorni dal sinistro**.

Nel caso in cui non avvenga la riparazione o la ricostruzione del fabbricato Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. limita l'indennizzo al valore delle cose al momento del sinistro al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Resta comunque ferma l'applicazione dei limiti di indennizzo, scoperti, franchigie e massimi di risarcimento previsti dalle condizioni di assicurazione.

3.4 VALORIZZAZIONE A NUOVO - valida solo per la versione MAXI e se espressamente richiamata nel simplotto di polizza

In caso di Incendio del Contenuto o Furto (se assicurato) verrà riconosciuto un indennizzo pari al valore a nuovo di beni con caratteristiche uguali o equivalenti a quelli sottratti o distrutti ed al costo per riparare quelli danneggiati senza tener conto del loro valore allo stato d'uso.

3.5 ASSICURAZIONE PARZIALE - Deroga alla regola proporzionale

Se dalle stime effettuate risulta che, al momento del sinistro, i metri quadri dell'abitazione e/o il valore del Contenuto eccedono quanto indicato in polizza, l'impresa risponderà del danno in proporzione del rapporto tra i valori indicati in polizza e quelli riscontrati al momento del sinistro.

L'impresa, tuttavia, rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro non risulti superiore al 20%.

Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale verrà applicata esclusivamente per l'eccedenza rispetto a tale percentuale.

Resta inoltre convenuto che qualora il sinistro venga liquidato applicando tale deroga, il Contraente si obbliga ad integrare i valori assicurati in misura corrispondente alla scopertura rilevata, con effetto dal primo rinnovo successivo alla data di definizione del sinistro.

3.6 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. se l'intero danno è stato risarcito, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo. In caso di risarcimento parziale, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa la restituzione dell'importo dell'indennizzo precedentemente riscosso oppure di far provvedere alla vendita delle medesime.

In questo caso il danno verrà nuovamente valutato, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di lasciare a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

3.7 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse.

3.8 PAGAMENTO DI INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 del Codice Civile.

3.9 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), per nessun titolo Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. In tale limite massimo di indennizzo vanno comprese anche le eventuali indennità e/o rimborsi previsti dalle singole garanzie.

3.10 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o che altera dolosamente le tracce, gli indizi o i residui del reato, perde il diritto all'indennizzo.

3.11 RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

In caso di sinistro la somma assicurata viene ridotta, con effetto immediato e fino a termine del contratto in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto.

3.12 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

SEZIONE IV - DANNI A TERZI

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si impegna a tenere indenne l'Assicurato, **nel limite del massimale di € 1.000.000,00** per quanto sia tenuto a pagare per i danni della presente sezione.

4.1 RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO DEL FABBRICATO

(valida esclusivamente se il fabbricato risulti di proprietà del Contraente come da frontespizio di polizza)

4.1.1 Oggetto della garanzia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si impegna a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei locali oggetto dell'assicurazione, compresi gli impianti fissi, gli ascensori ed i montacarichi di servizio, le antenne, i pannelli solari, le tettoie, i cancelli anche automatici, le recinzioni, i cortili, i giardini e gli orti, i parchi compresi i viali e le strade compresi gli alberi ad alto fusto. In caso di comproprietà dei locali la copertura è operante anche per la responsabilità civile degli altri comproprietari, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

4.1.2 Soggetti esclusi dalla garanzia

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione di responsabilità civile:

- **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;**
- **le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.**

4.1.3 Esclusioni

E' esclusa dall'assicurazione la responsabilità per danni:

- **derivanti direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto;**
- **derivanti da recinzioni in muratura di altezza superiore a 2 metri;**
- **derivanti da lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, d'ampliamento, sopraelevazione o demolizioni;**
- **derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;**

- derivanti dall'esercizio, nel fabbricato, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni;
- a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e /o Società di erogazione;
- a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- da furto;
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- determinati da atti di terrorismo;
- determinati da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ancorché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture delle abitazioni indicate in polizza.

4.2 RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI DA INCENDIO

4.2.1 Oggetto della garanzia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. Si impegna a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per capitale, interesse e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di sinistro causato da incendio, esplosione o scoppio indennizzabile a termini della garanzia di cui all'art. 1.1 "Oggetto della garanzia incendio ed altri eventi" della presente polizza.

4.2.2 Soggetti esclusi dalla garanzia

Per questa garanzia non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

4.2.3 Esclusioni

E' esclusa dall'assicurazione la responsabilità per danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, di occupazione militare e invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- verificatisi in occasione di fuoriuscita calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale particelle atomiche;
- determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate/ maremoti, terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del

terreno, valanghe slavine e spostamenti d'aria provocati loro conseguenza;

- **determinati con dolo dell'Assicurato;**
- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli o natanti di terzi;**
- **determinati da atti di terrorismo;**
- **i danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ancorché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;**
- **i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture delle abitazioni indicate in polizza.**

4.3 RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA

(valida esclusivamente se il fabbricato risulti adibito ad abitazione principale e residenza anagrafica del Contraente come da frontespizio di polizza)

4.3.1 Oggetto della garanzia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e relativi familiari, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un sinistro verificatosi esclusivamente in relazione a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.

La garanzia è estesa anche al coniuge, al convivente more uxorio e ai loro parenti e affini, a condizione che tutti quanti siano stabilmente conviventi con l'Assicurato (si fa riferimento allo stato di famiglia all'Assicurato)

4.3.2 Soggetti esclusi dalla garanzia

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;**
- b) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.**

A parziale deroga di quanto stabilito al punto b), sono considerati terzi le persone non dipendenti dell'Assicurato che svolgono occasionalmente servizi di baby-sitter e persone alla pari, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

4.3.3 Rischi assicurati

L'assicurazione è prestata in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata; sono altresì compresi i rischi inerenti a:

- **conduzione dei locali adibiti a abitazione assicurata comprese le relative pertinenze ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque **situate non oltre 500 metri dai locali**, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione, quali cantine, soffitte, box;**
- **attività del tempo libero quali ad esempio bricolage, pratica di campeggio, giardinaggio, pesca; nella pratica del modellismo sono esclusi i danni ai modelli;**

- pratica di sport, comprese le gare, **sempre che non vengano esercitati a livello professionistico**;
- proprietà ed uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a 7,50 metri, limitatamente al mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne europee;
- giochi per bambini ed attrezzature da giardino anche a motore, utilizzati in luoghi privati;
- proprietà ed uso di velocipedi e veicoli non a motore;
- consumo di cibi e bevande in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione o avvelenamento;
- proprietà di animali domestici (**relativamente ai cani nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 6/8/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6/9/2013, e relativi aggiornamenti**).

Inoltre l'assicurazione si estende:

- alla responsabilità civile, per fatto di figli minori dell'Assicurato, affidati temporaneamente a parenti ed affini non conviventi, rimanendo in ogni caso **esclusi i danni cagionati dai minori agli affidatari**;
- alla guida di veicoli da parte di minori ossia alla responsabilità civile derivante dall'azione di rivalsa da parte di imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da guida di veicoli da parte di minori all'insaputa dell'Assicurato, dei quali egli debba rispondere per legge, per le somme che le suddette imprese abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla legge;
- alla responsabilità civile per danni da incendio o da acqua condotta in locali di villeggiatura, ossia ai danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fuoriuscita di acqua, alle cose di proprietà degli albergatori e dei locatori consegnate o custodite dall'Assicurato e dai suoi familiari durante la loro permanenza in alberghi o locali di villeggiatura di proprietà di terzi posti in territorio italiano, nonché i conseguenti danni a terzi e/o vicini.

4.3.4 Esclusioni

E' esclusa dall'assicurazione la responsabilità per danni:

- **inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;**
- **derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;**
- **dall'esercizio dell'attività venatoria;**
- **derivanti da uso e possesso di armi;**
- **da furto;**
- **a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, fatto salvo quanto previsto dalla copertura 'responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura';**
- **derivanti dalla proprietà e detenzione di cani in contrasto con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6/8/2013 e relativi aggiornamenti;**
- **a cose che l'Assicurato abbia in custodia o in consegna a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e/o Società di**

erogazione e fatto salvo quanto previsto dalla copertura 'responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura';

- da circolazione su strada ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore - o comunque di lunghezza superiore a 7,5 metri - e impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto disciplinato in precedenza dalla copertura 'guida di veicoli da parte di minori';
- derivanti dalla pratica dei seguenti sport: speleologia, sport aerei, paracadutismo;
- verificatasi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- derivanti da atti di terrorismo.

4.3.5 Validità territoriale

L'assicurazione è valida per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del Mondo.

4.4 RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AFFITTUARIO

(valida come garanzia Danni da Incendio Fabbricato esclusivamente se il fabbricato risulti LOCATO AL CONTRAENTE come da frontespizio di polizza)

4.4.1 Oggetto della garanzia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si impegna a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi e per gli effetti degli artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile a titolo di risarcimento per danni materiali e diretti in conseguenza a sinistro causato da incendio, esplosione o scoppio, indennizzabile a termini della garanzia 1.1.1 "Danni da Incendio" della presente polizza, cagionati ai locali tenuti in locazione dallo stesso, da incendio del proprio contenuto.

L'assicurazione è prestata anche per danni causati con colpa grave dell'Assicurato.

4.4.2 Esclusioni

E' esclusa dall'assicurazione la responsabilità per danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi ;
- verificatisi in occasione di fuoriuscita di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate/ maremoti, terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;
- determinati con dolo dell'Assicurato;
- determinati da atti di terrorismo.

SEZIONE V - SINISTRI

DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI - GARANZIA DANNI A TERZI

5.1 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a suo carico le relative spese in conformità e nella misura prevista dall'art. 1914 del Codice Civile;
- comunicare telefonicamente l'evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza o dal momento in cui è possibile contattare, al numero verde oppure agli altri numeri indicati, il Servizio sinistri (UGS) di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e ciò allo scopo di consentire l'accertamento tempestivo delle circostanze e dell'entità del danno.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato si impegna ad astenersi da qualsiasi assunzione di responsabilità e da qualsiasi accordo transattivo senza il preventivo consenso di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

5.2 GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ha facoltà di assumere in prima persona la gestione delle vertenze derivanti da danni cagionati a terzi tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e assicurato in proporzionale al rispettivo interesse.**

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. In caso di sinistro la somma assicurata viene ridotta per effetto del sinistro dell'importo dello stesso.

SEZIONE VI - ASSISTENZA CASA

PREMESSA

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza e per la relativa gestione e liquidazione dei sinistri si avvale della **Struttura Organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia**, con sede in Roma Via Bernardino Alimena 111, costituita da: medici, tecnici, operatori, che 24 ore su 24, tutti i giorni, provvede, per incarico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., al contatto telefonico con

l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Crédit Assicurazioni S.p.A., le prestazioni di assistenza di cui all'art. 6.4.

6.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

In forza di una specifica convenzione stipulata tra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e Inter Partner Assistance S.A., in caso di sinistro sono garantite all'Assicurato (e ai componenti del suo nucleo familiare convivente, come risultante da stato di famiglia) le prestazioni dei Servizi di Assistenza indicati nell'articolo 6.4.

In caso di sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvede all'erogazione delle prestazioni.

6.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero verde 800.088.292 (solo dall'Italia), oppure sia dall'Italia che dall'estero al numero +39 02.87.31.01.99 oppure, se non potesse telefonare, può inviare un fax al numero +39 02.88.21.83.358 oppure una e-mail a ugsassistenza@ca-assicurazioni.it.

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

- 1. il tipo di assistenza di cui necessita.**
- 2. l'indirizzo dell'abitazione.**
- 3. il Nome e Cognome**
- 4. il Numero di polizza**
- 5. l'indirizzo del luogo in cui si trova.**
- 6. il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.**

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di Forze dell'Ordine e/o di Servizi Pubblici di Emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di Pronto Soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.

6.3 ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

- a. tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- b. tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun periodo assicurativo di validità della polizza;
- c. l'Assicurato libera i medici, che lo hanno visitato o curato, dal segreto professionale, nei confronti della Struttura Organizzativa per i sinistri formanti oggetto di questa Sezione Assistenza;
- d. gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Struttura Organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, Crédit Agricole Assicurazioni avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento;
- e. la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;
- f. il diritto alle assistenze fornite da Crédit Agricole Assicurazioni decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;
- g. qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Crédit Agricole Assicurazioni non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- h. Ogni diritto nei confronti di Crédit Agricole Assicurazioni si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
- i. tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente;

j. a parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente a Crédit Agricole Assicurazioni nel termine di tre giorni a pena di decadenza; nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

Per quanto non è espressamente disciplinato nella presente 'Sezione Assistenza' si applicano le disposizioni di legge.

6.4 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA "BASE"

Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un **elettricista per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell'impianto di allarme**, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, **tenendo Crédit Agricole Assicurazioni a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro e di € 700,00 per periodo assicurativo. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione non è operante per:

- **corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.**

Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un **fabbro per un intervento di emergenza presso la propria abitazione**, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, **tenendo Crédit Agricole Assicurazioni a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro e di € 700,00 per periodo assicurativo. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- **furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;**
- **scasso di serramenti, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.**

Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un **idraulico per un intervento di emergenza presso la propria abitazione**, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un

artigiano, **tenendo Crédit Agricole Assicurazioni a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimale di € 250,00 per sinistro e di € 700,00 per periodo assicurativo. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;**
- b) mancanza d'acqua nell'abitazione, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico;**
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.**

La prestazione non è operante:

- **per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'abitazione e i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;**
- **per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.**

Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di **atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione e la sicurezza della stessa ne sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, a predisporre la vigilanza dell'abitazione per un periodo massimo di 12 ore, tenendo Crédit Agricole Assicurazioni a proprio carico la relativa spesa fino a € 350,00 per sinistro e a € 500,00 per periodo assicurativo.**

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato, alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'Istituto di Vigilanza. Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata, specifiche istruzioni verranno impartite dalla Struttura Organizzativa.

Interventi di emergenza per danni d'acqua

Qualora, a **seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo Crédit Agricole Assicurazioni a proprio carico il costo dell'intervento fino a € 500,00 per sinistro e a € 1.000,00 per periodo assicurativo.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;**

- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

6.5 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA "ESTESA" - valida solo se espressamente richiamata nel simolo di polizza

La garanzia comprende altresì le seguenti prestazioni:

Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio verificatosi all'interno dell'abitazione assicurata o relative pertinenze, necessiti di essere **trasportato dall'istituto di cura presso il quale è stato ricoverato alla propria residenza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un'autoambulanza oppure un taxi per permettere all'Assicurato, e ad un eventuale accompagnatore, di raggiungere la propria abitazione.**

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo per sinistro di 100 km (a/r) per l'autoambulanza e fino a € 50,00 per il taxi.

Invio babysitter

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio verificatosi all'interno dell'abitazione assicurata o relative pertinenze, **necessiti di un ricovero in ospedale o, in ogni caso, si veda ridotta oggettivamente la capacità di occuparsi di un figlio minore di 15 anni**, la Struttura Organizzativa invierà all'abitazione nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali, una babysitter.

In alternativa o in caso di impossibilità a garantire l'invio di babysitter, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio di andata e ritorno, purché in Italia, dei minori presso una persona indicata dall'Assicurato.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico o i costi della babysitter fino ad un massimo di 3 giorni o i costi di viaggio.

Spese viaggio per persona designata all'affido del minore

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio verificatosi all'interno dell'abitazione assicurata o relative pertinenze, **necessiti di un ricovero in ospedale o, in ogni caso, si veda ridotta oggettivamente la capacità di occuparsi di un figlio minore di 15 anni**, la Struttura Organizzativa organizzerà il viaggio di andata e ritorno di una persona, residente in Italia e designata dall'Assicurato stesso, per la cura del minore.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico i relativi costi.

Assistenza animali domestici

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio verificatosi all'interno dell'abitazione assicurata o relative pertinenze, **necessiti di un ricovero in ospedale o, in ogni caso, si veda ridotta oggettivamente la capacità di occuparsi dei propri animali domestici**, la Struttura Organizzativa fornirà il recapito di pensioni di animali domestici presenti in zona.

La Struttura Organizzativa, compatibilmente con le disponibilità locali, provvederà ad organizzare il trasporto degli animali dall'abitazione al luogo di pensionamento degli animali.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico i costi relativi al trasporto, mentre saranno a carico dell'Assicurato tutte le altre spese.

Spese d'albergo

Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo dell'Assicurato.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di € 150,00 per giorno con il massimo di € 1.500,00 per sinistro e per periodo assicurativo.

Ripristino abitazione

Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e necessiti di lavori di pulizia straordinaria che ne consentano l'abitabilità, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento ed all'invio, compatibilmente con la disponibilità locale, di una ditta specializzata.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 600,00 per sinistro e per periodo assicurativo.

Rientro anticipato per danni all'abitazione

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata. Nel caso in cui l'assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il suo veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico fino ad un massimo complessivo per sinistro di € 500,00 se il rientro avviene dall'Italia e fino a € 1.000,00 se il rientro avviene dall'Estero.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

SEZIONE VII - DANNI DA INFORTUNIO - valida solo se espressamente richiamata nel simolo di polizza

7.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. paga un indennizzo per le conseguenze dirette di un infortunio che comporti una invalidità permanente oppure la morte del Contraente, **fino ad un massimo di € 250.000. L'assicurazione è valida a condizione che l'infortunio si sia verificato all'interno dell'abitazione assicurata o relative pertinenze private (box, giardino, cantina).**

Sono compresi in garanzia gli effetti invalidanti di:

- asfissia non di origine patologica;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- annegamento;
- assideramento o il congelamento;
- l'infezione e avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali.

Sono compresi in garanzia gli infortuni conseguenti a:

- imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi;
- malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati da stupefacenti, allucinogeni od alcolici;
- folgorazione;
- colpi di sole o di calore.

7.2 SOGGETTI ASSICURABILI

7.2.1 Limiti di età

Non sono assicurabili le persone che nel corso di validità del contratto superino l'80° anno d'età.

Per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza di rata **e cessa al compimento di detto termine.**

7.2.2 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione del progresso o attuale stato di salute, le persone che siano affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV, gravi invalidità (superiori al 30 %) o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, sindrome maniaco-depressiva, sindromi e disturbi mentali organici.

Il Contraente è pertanto tenuto ad informarsi sullo stato di assicurabilità degli assicurati, e solo a seguito di tale approfondito controllo potrà sottoscrivere la polizza.

Premesso, pertanto, che Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non avrebbe acconsentito a stipulare l'assicurazione laddove avesse saputo al momento della stipulazione dell'assicurazione che l'Assicurato era affetto da qualcuna delle patologie sopra elencate, il contratto deve considerarsi in tal caso

annullabile ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili.

Inoltre, laddove nel corso del contratto si manifestino nell'Assicurato una o più di tali affezioni o malattie, il Contraente è tenuto a comunicarlo per iscritto alla Società, in quanto tale fattispecie costituisce per Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. aggravamento di rischio per il quale la stessa non avrebbe consentito l'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. potrà, limitatamente all'Assicurato colpito dalle menzionate affezioni o malattie, recedere dal contratto con effetto immediato ed i sinistri verificatisi successivamente all'insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie non sono indennizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

7.3 ESCLUSIONI

Ferme le fattispecie di non assicurabilità, sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da:

- a) guerra, insurrezione generale, occupazione militare ed invasione, movimenti tellurici, inondazioni, o eruzioni vulcaniche;
- b) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- c) delitti dolosi compiuti dall'Assicurato;
- d) partecipazione attiva dell'Assicurato a tumulti popolari, sommosse, atti violenti in genere;
- e) abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico;
- f) stato di ebbrezza e/o ubriachezza;
- g) suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;
- h) dalla partecipazione a competizioni sportive;
- i) svolgimento di attività professionali, principali e secondarie;
- j) utilizzo di un veicolo a motore.

Sono comunque escluse tutte le conseguenze, dirette o indirette, risultanti da un infortunio verificatosi antecedentemente alla data di decorrenza della polizza;

7.4 ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga all'art. 10.7 del presente contratto, il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Nel caso di sinistro, ai sensi dell'art. 1910, 3° comma, del Codice Civile, il Contraente/Assicurato sarà tenuto a comunicare a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. l'esistenza di qualsiasi altra copertura assicurativa stipulata in relazione al medesimo rischio.

7.5 **PRESTAZIONI**

7.5.1 **Invalidità permanente**

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due successivi periodi assicurativi dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. liquida l'indennità da corrispondersi a titolo di invalidità permanente calcolandola sulla relativa somma assicurata indicata nella polizza, in proporzione al grado di invalidità permanente, calcolato secondo la tabella di cui al successivo art. 7.5.2, fermo quanto previsto all'art. 7.5, secondo le seguenti modalità:

- se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente superiore al 60%, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponde l'intera somma assicurata indicata nella polizza;
- se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, corrisponde l'indennizzo proporzionalmente alla somma assicurata in polizza.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 61% (=100%).

Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

7.5.2 **Tabella di valutazione invalidità permanente**

	DESTRO	SINISTRO
Perdita, anatomica o funzionale di:		
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange ungueale del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
Anchilosi:		
di una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%

	DESTRO	SINISTRO
Perdita, anatomica o funzionale di:		
Paralisi completa:		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:		
al di sopra della metà della coscia		70%
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60%
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50%
Perdita anatomica o funzionale di:		
un piede		40%
entrambi i piedi		100%
un alluce		5%
un dito del piede diverso dall'alluce		1%
falange ungueale dell'alluce		2,50%
Anchilosi:		
dell'anca in posizione favorevole		35%
del ginocchio		25%
della tibio-tarsica ad angolo retto		10%
della tibio- tarsica con anchilosi della sotto astragalica		15%
Paralisi completa del nervo:		
sciatico popliteo esterno		15%
Esiti di frattura scomposta di una costa		1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:		
una vertebra cervicale		12%
una vertebra dorsale		5%
12a dorsale		10%
una vertebra lombare		10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del corpo e del collo		2%
Esiti di frattura del sacro		3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme		5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:		
un occhio		25%
Entrambi gli occhi		100%
Sordità completa di:		
un orecchio		10%
Entrambi gli orecchi		40%
Stenosi nasale assoluta:		
monolaterale		4%
Bilaterale		10%
Perdita anatomica di:		
un rene		15%
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8%

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto superiore sinistro e viceversa.

7.5.3 Franchigia per invalidità permanente

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente non superiore al 5%, nessun indennizzo è dovuto.

Qualora l'invalidità permanente accertata sia superiore al 5% l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente (franchigia fissa del 5%).

SEZIONE VIII - SINISTRI

DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI - GARANZIA INFORTUNI

8.1 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI

In caso di sinistro la denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto entro 15 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato ovvero i Beneficiari ne abbiano avuto la possibilità, a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..

Successivamente l'Assicurato deve inviare tempestivamente al medesimo indirizzo, fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, il Contraente, ovvero i Beneficiari, dovranno darne tempestivo avviso a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..

L'Assicurato o, in caso di sua morte, i Beneficiari, devono consentire a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. o alle persone indicate da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. le indagini, le perizie, le valutazioni e gli accertamenti necessari ovvero ritenuti opportuni dalla medesima Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., a tal fine sciogliendo dall'eventuale segreto professionale gli incaricati delle predette attività.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

8.2 MINORAZIONI PREESISTENTI E CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. **Pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche preesistenti che l'infortunio può avere generato, né il maggiore effetto (aggravamento) che tali condizioni preesistenti possono causare alle lesioni direttamente prodotte dall'infortunio. Infatti tali aggravamenti sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.**

Ciò posto se l'Assicurato al momento dell'infortunio non è fisicamente sano e integro, l'indennizzo per invalidità permanente è determinato sulla base delle sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla tabella 7.6.2 – Tabella di valutazione

invalidità permanente – delle Condizioni Generali di Assicurazione sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

8.3 COLLEGIO MEDICO

In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento o sulla misura dell'indennità da corrispondere all'Assicurato, nonché sui criteri di liquidazione contrattualmente stabiliti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

8.4 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

8.5 DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER INVALIDITA' PERMANENTE

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale. Tuttavia se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio prima che l'indennizzo sia stato concordato o comunque offerto in misura determinata, la Compagnia provvederà a liquidare direttamente agli eredi/aventi causa l'importo dovuto ai sensi di polizza, qualora questi dimostrino, attraverso la produzione di idonea documentazione medica (es. referti, cartelle cliniche, certificazione INPS, INAIL o altre tipologie di certificazioni ospedaliere o del medico di famiglia), che il consolidamento dei postumi permanenti sulla persona dell'assicurato sia comunque intervenuto prima del decesso.

8.5 CASO MORTE - BENEFICIARI

La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata, purché la morte dell'Assicurato risulti conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio indennizzabile ai

termini di polizza e, laddove questa si verifichi entro i due successivi periodi assicurativi, dal giorno in cui l'infornio stesso è avvenuto.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai relativi Beneficiari la somma assicurata indicata.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia, qualora dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muoia entro i due successivi periodi assicurativi in conseguenza del medesimo infornio, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai Beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

All'atto della sottoscrizione della polizza, i Beneficiari delle somme liquidabili in caso di morte di ciascun assicurato sono gli eredi legittimi o testamentari, in parti uguali. Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari dovranno essere trasmesse a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., mediante lettera raccomandata, con l'indicazione dei nuovi Beneficiari e tale comunicazione varrà quale revoca del beneficio accordato ai vecchi Beneficiari.

SEZIONE IX - TUTELA LEGALE

9.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In relazione ai rischi assicurati e in tutti i casi ove ciò sia possibile, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. assicura, inoltre, alle condizioni della presente polizza e nel **limite del massimale di Euro 5.000,00 per sinistro**, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela degli interessi degli assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti ascrivibili ad uno dei rischi indicati nel successivo articolo 'rischi assicurati'.

In tale ambito, gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale; **è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un solo legale per grado di giudizio;**
- le spese relative al contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese per un perito nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'Assicurato previo accordo con Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 300,00;
- assistenza legale telefonica in caso di evento riguardante i rischi assicurati, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. fornisce informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza, ed i sinistri già in essere.

9.2 PERSONE ASSICURATE

Per tutte le linee, ad eccezione della "Linea Affitto", sono Assicurati tutti i componenti del nucleo familiare del Contraente come risultanti dallo Stato di famiglia al momento del sinistro.

Limitatamente alla "Linea Affitto", è Assicurato il proprietario (persona fisica) dell'immobile assicurato ed indicato sul simplo di polizza.

9.3 RISCHI ASSICURATI

Per tutte le linee, l'assicurazione opera per violazioni di legge o per lesioni di diritti relativi all'immobile indicato in polizza e, per tutte le linee ad eccezione della "Linea Affitto", la copertura opera, altresì, per violazioni di legge o per lesioni di diritti connessi alla vita privata, **limitatamente alle seguenti fattispecie:**

- 1) l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- 2) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- 3) le controversie originate da contratti di locazione o dalla proprietà del fabbricato assicurato.

9.4 OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

1. per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
2. per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

L'assicurazione è operante per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Qualora l'Assicurato non usufruisca delle garanzie di cui alla presente sezione Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non è tenuta fornire indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

9.5 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE E DEL PERITO

L'Assicurato deve immediatamente denunciare a Crédit Agricole Assicurazioni qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza inviando denuncia scritta a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. Ufficio "Tutela Legale", Via Imperia 35, 20142 Milano, numero verde gratuito 800.088.292, e-mail tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it, fax +39 02 88 21 83 355.

In ogni caso l'Assicurato deve far pervenire a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. comunicazione di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ricevuto la denuncia di sinistro, ove possibile, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative ed azioni giudiziarie, raggiungere accordi e/o transazioni senza il preventivo benestare di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. In caso di inadempimento l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Qualora non sia possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., o quando vi sia conflitto di interessi fra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d'Appello di propria residenza, segnalandone il nominativo a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. Solo in questo caso, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.

Qualora l'Assicurato non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Quanto sopra vale anche per la scelta del Perito di parte. In ogni caso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti. L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..

In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte, dietro presentazione di una nota pro-forma redatta dal legale incaricato. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. in ordine alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. deve informare l'Assicurato del suo diritto ad avvalersi della procedura arbitrale. La designazione dell'Arbitro avverrà di comune accordo delle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Qualunque sia l'esito dell'arbitrato, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrarie.

9.6 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

1. informare immediatamente Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. in modo completo e veritiero su tutti i particolari del sinistro, nonché indicare tutti i mezzi di prova e tutti i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
2. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

9.7 ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia vale per i fatti verificatisi Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

9.8 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è prestata per le controversie:

- a) derivanti da fatto doloso delle persone assicurate, indipendentemente dall'esito del procedimento penale;
- b) conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, atti di vandalismo o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo;
- d) derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
- e) derivanti dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, di natanti, imbarcazioni a motore o aeromobili;
- f) di lavoro subordinato che oppongano le persone assicurate al proprio datore di lavoro, nonché le controversie di lavoro con i collaboratori domestici;
- g) relative a controversie di natura contrattuale salvo quanto previsto al punto 3) dei rischi assicurati';
- h) fra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata; nonché, per tutte le linee ad eccezione della "Linea Affitto", fra soggetti assicurati con la presente polizza;
- i) con enti o istituti di assicurazioni previdenziali e sociali, anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato;
- j) nei confronti dell'impresa di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.;

- k) in materia di diritto di famiglia, delle successioni o donazioni;
- l) relative o comunque connesse ad immobili diversi da quelli per i quali è prestata l'assicurazione;
- m) originate da contratti preliminari di compravendita e da contratti di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto/locazione di beni immobili;
- n) relative a opere di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria a concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge;
- o) relative al recupero del credito;
- p) attinenti a ricorsi relativi a procedimenti cautelari con particolare riferimento a quelli di istruzione preventiva (ad es. ATP ex art. 696 c.p.c.);
- q) concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia;
- r) relative a contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Hedge Funds, ed in generale in tutte le forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata;
- s) aventi un valore in lite inferiore a € 250,00;
- t) inerenti l'esercizio, da parte delle persone assicurate, della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione.
- u) Controversie non espressamente indicate nell'Art. 7.3 "Rischi Assicurati".

Qualora il Fabbricato assicurato non sia di proprietà del Contraente, ovvero sia locato a terzi ("Linea Affitto"), relativamente alle vertenze di natura contrattuale tra l'Assicurato ed il Proprietario (per tutte le linee ad eccezione della "Linea Affitto"), ovvero il Conduttore (per la "Linea Affitto"), la garanzia è prestata con una carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto e comunque per non più di un caso per ciascun periodo assicurativo.

L'assicurazione non opera inoltre per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.

9.9 Coesistenza con garanzie di Responsabilità Civile

In caso di evento relativo alla garanzia Tutela Legale rientrante anche in una delle coesistenti garanzie di Responsabilità Civile ai sensi dell'art. 1917 - 3° comma del Codice Civile, le sole spese di difesa dell'Assicurato per resistere alle pretese di terzi, sono prestate ad integrazione e **dopo esaurimento** di quanto dovuto dalle coesistenti garanzie di Responsabilità Civile.

SEZIONE X

ALTRI DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI - DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Decorrenza - Effetto - Sospensione - Risoluzione del Contratto

Ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, **l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati. In caso di mancato pagamento del premio entro la**

data di efficacia indicata in polizza, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, l'Impresa restituirà al debitore/Assicurato la parte di premio imponibile pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

10.1.1 Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza

Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata A.R. a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni - Via Imperia 35, 20142 Milano.

Crédit Agricole Assicurazioni provvederà a rimborsare al Contraente il Premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, a far data dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata A.R. di recesso, al netto delle imposte.

10.2 DOCUMENTI NECESSARI ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Nel momento della stipulazione del contratto, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ha la facoltà di richiedere, per la valutazione del rischio, dichiarazioni scritte o documentazione da parte dell'Assicurato/Contraente.

10.3 VERIFICA DELLO STATO DELLE COSE ASSICURATE

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ha diritto, per l'intero periodo di durata dell'assicurazione e anche successivamente in caso di sinistro indennizzabile, di prendere visione delle cose assicurate, e l'Assicurato/Contraente ha l'obbligo di consentire a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. la possibilità di esercitare tale diritto e di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

La verifica dello stato delle cose assicurate avverrà previo accordo tra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e l'Assicurato; analogamente si procederà, in caso di sinistro, ai fini della determinazione dell'ammontare del danno.

10.4 ADEGUAMENTO AUTOMATICO - INDICIZZAZIONE

Le somme assicurate, i massimali, il premio e i limiti di indennizzo sono soggetti ad adeguamento in proporzione alla variazione percentuale dell'Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" (già "Indice del costo della vita") pubblicato da ISTAT.

Il calcolo della percentuale di rivalutazione è effettuato, ad ogni scadenza annuale di polizza, sulla base di due indici di riferimento:

- Indice di riferimento iniziale, che corrisponde a quello del mese di giugno dell'anno solare antecedente a quello della data di effetto o della data dell'ultimo adeguamento/rinnovo (per le annualità successive alla prima);
- Indice di riferimento finale, che corrisponde a quello del mese di giugno dell'anno solare antecedente alla data di scadenza.

Si confronta l'indice di riferimento iniziale con l'indice di riferimento finale. Se si è verificata una variazione in aumento, le somme assicurate, i massimali, il premio e i limiti di indennizzo vengono aumentati in proporzione.

La percentuale di indicizzazione e il premio aggiornato vengono riportati sulla quietanza annuale rilasciata al Contraente.

Sono esclusi da adeguamento gli importi delle franchigie e scoperti.

Le prestazioni e il premio della garanzia Assistenza non sono oggetto di indicizzazione. Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di adeguamento di cui sopra.

10.5 DURATA, PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata 360 giorni e prevede il tacito rinnovo per analogo periodo. Pertanto, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un ulteriore periodo assicurativo e così successivamente.

10.6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO / DIMINUIZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Nel corso della durata del contratto l'Assicurato è tenuto a comunicare per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ogni evento idoneo a determinare un aggravamento del rischio assicurato. L'Assicurato/Contraente deve altresì comunicare al Servizio Assistenza Clienti, telefonando al Numero Verde indicato nel frontespizio di polizza, ogni cambiamento relativo ai dati indicati in polizza.

La variazione di dati può comportare un aggravamento o una riduzione del rischio, con le conseguenze di cui agli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. In caso di aggravamento del rischio verrà conteggiato il nuovo premio e sarà facoltà di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 1897 del Codice Civile.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

10.7 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio presso altri Assicuratori.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

10.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico del assicurato/Contraente.

10.9 LEGISLAZIONE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto di assicurazione, valgono le norme di legge in materia di assicurazioni private.

10.10 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla sede della Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa o alla filiale della banca distributrice presso la quale è stato sottoscritto il contratto e rilasciata la polizza.

10.11 FORO COMPETENTE

Il foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato/Contraente.

10.12 SANZIONI INTERNAZIONALI (OFAC)

La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.SA), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad embargo o asset freeze) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrare o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti. In osservanza alle direttive di CA.SA., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente contratto assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.

SEZIONE XI**LIMITI DI INDENNIZZO, MASSIMALI E FRANCHIGIE - SEZIONE I - INCENDIO ED ALTRI EVENTI**

Di seguito vengono riportati i limiti di indennizzo, massimali, franchigie e scoperti per le garanzie sotto descritte, sempreché operanti e riportate nel frontespizio di polizza e qualora non direttamente riportate nelle condizioni sopra descritte.

ARTICOLO	GARANZIA	MASSIMALE	FRANCHIGIA
1.1.1	Danni da Incendio	1.000.000,00 €	150,00 € (100,00 € MINI)
1.1.2	Danni da Acqua	1.000.000,00 €	250,00 €
1.1.3	Danni da Gelo	5.000,00 €	150,00 (100,00 € MINI)
1.1.4	Eventi Naturali	200.000,00 €	250,00 €
1.1.5	Atti Vandalici	1.000.000,00 €	150,00 € (100,00 € MINI)
1.1.6	Fenomeno Elettrico	1.000.000,00 €	150,00 € (100,00 € MINI)
1.1.7	Spese di ricerca guasto	1.500,00 €	Nessuna
1.5	Danni al contenuto congelatore	500,00 €	70 €
1.6	Danni ai cristalli	1.000.000,00 €	70 €

**Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.**

Sede legale Via Imperia 35, 20142 Milano

Società Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.

Capitale sociale Euro 9.500.000,00 i.v.

P.Iva, Cod. Fisc. e Numero di iscrizione al R.I. di Milano 01604810935

Impresa autorizzata con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 e iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS il 28/03/2008 con n.

1.00166; autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17 - Tutela Legale con provvedimento ISVAP n. 2958 del 27/01/2012.

www.ca-assicurazioni.it